PROVINCIA DI COMO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Regolamento n. 12	
Approvazione:	Delibera del Presidente n. 170 del 21/12/2023
Modifica:	Delibera del Presidente n. __ del _____

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I
Principi generali

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
Art. 2 - Destinatari
Art. 3 - Gruppo di lavoro
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
Art. 6 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 7 - Graduazione della misura incentivante
Art. 8 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

Art. 11 - Principi in materia di valutazione
Art. 12 - Attività articolate e singole
Art. 13 - Assegnazioni coincidenti di più attività
Art. 14 - Attività del personale dirigenziale
Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo
Art. 17 - Informazione e confronto
Art. 18 - Norme finali
Art. 19 - Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, salvo modifiche La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

   a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

   b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

   - responsabile unico del progetto - RUP;
   - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
   - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
   - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
   - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
   - redazione del progetto esecutivo;
   - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
   - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
   - predisposizione dei documenti di gara;

- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
4. Per una più puntuale definizione della figura dei collaboratori, escluso il personale specificatamente tecnico, e in relazione alla organizzazione dei vari servizi della provincia di Como, si intendono:
   - soggetti appartenenti al servizio amministrativo direttamente collegato agli uffici tecnici;
   - soggetti appartenenti agli uffici Gare e contratti;
   - soggetti appartenenti al servizio finanziario e contabile, addetti alla verifica della spesa derivante dagli atti di programmazione degli investimenti;
   - soggetti appartenenti agli uffici Espropri e Legale (unicamente quando la tipologia o la procedura del lavoro / servizio / o fornitura lo richiede).

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione il Dirigente competente individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Qualora all'interno del gruppo debbano essere acquisiti i ruoli di cui al precedente articolo da parte di un altro Settore, il Dirigente di cui al comma 1 ne chiederà la designazione al Dirigente di riferimento, chiedendogli di indicare espressamente i dipendenti designati.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
4. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
5. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Dirigente competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento

è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

7. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
8. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.
3. Ai sensi dell'art 8, comma 5 del Decreto legge 24 febbraio 2023, n. 3, convertito con modificazioni nella Legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni 2023-2026 per i soli progetti riguardanti il PNRR, qualora uno dei ruoli di cui al precedente articolo 2 venga svolto da un Dirigente della Provincia di Como, viene disposta la corresponsione dell'incentivo di cui al presente regolamento, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
   b) i lavori, i servizi e forniture di importo posto a base di affidamento inferiore a 40.000 euro e nel rispetto, per le forniture e i servizi, di quanto previsto dagli articoli 45, 114 commi 7 e 8 e art.32 dell'allegato II 14 del D. Lgs. n. 36/2023;
   c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
   d) i lavori in amministrazione diretta.

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Dirigente di cui all'art. 18;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

4. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo è stabilita dal Segretario Generale su proposta dei dirigenti.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Opere	
da euro 0,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 40.000,00	percentuale del 0 %
da euro 40.000,01 (importo di cui al punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,95%

Art. 8

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	19 %
Programmazione della spesa per investimenti (aspetti tecnici)	1 %
Programmazione della spesa per investimenti (aspetti finanziari e contabili)	1 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (comprende i collaboratori tecnici del RUP, i collaboratori amministrativi, i soggetti appartenenti agli uffici Espropri e Legale - quando la tipologia o la procedura del lavoro lo richiede - altri soggetti ritenuti coadiuvanti l'attività del RUP).	11 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (in assenza di DOCFAP la percentuale sarà applicata nella misura del 22%)	17 %
Redazione del progetto esecutivo	6 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1 %
Direzione dei lavori	25 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) (tale percentuale è ricompresa all'interno del 30% prevista per la DL)	10 %
Gestione della procedura di gara	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1 %
Collaudo tecnico-amministrativo	4 %
Regolare esecuzione (in alternativa al CTA)	4 %
Collaudo statico (tale percentuale è ricompresa all'interno del 4% prevista per il CTA)	2 %
Totale	100,00%

1. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

2. Ove non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività, ovvero all'unica figura individuata per la fase specifica.
3. Relativamente all'attività di redazione del progetto in presenza di più co-firmatari, le singole quote verranno previste già in fase di costituzione del gruppo di lavoro.
4. Per le attività di progettazione e direzione lavori, nel caso in cui non sia prevista o necessaria l'effettuazione di una o più attività/livello progettuale fra quelli indicati nella tabella, le percentuali di incentivazione rimanenti sono corrispondentemente riparametrate sulla quota totale delle attività assorbenti, in modo che il totale degli incentivi assegnati sia comunque pari al 100% degli incentivi spettanti ai sensi del presente regolamento.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 9

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e Forniture	
e) da euro 0,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 40.000,00	percentuale del 0%
da euro 40.000,01 (importo punto precedente) a soglia di rilevanza europea	percentuale del 2 %
importo superiore alla soglia di rilevanza europea	percentuale del 1,95%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 114 commi 7 e 8 e art. 32 dell'allegato II 14 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	27 %
Programmazione della spesa per investimenti	1 %
Programmazione della spesa per investimenti (aspetti finanziari e contabili)	1 %

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento (comprende i collaboratori tecnici del RUP, i collaboratori amministrativi, i soggetti appartenenti agli uffici Espropri e Legale - quando la tipologia o la procedura del servizio / o fornitura lo richiede- altri soggetti ritenuti coadiuvanti l'attività del RUP).	10 %
Redazione del progetto (livello unico)	14 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	26 %
Gestione della procedura di gara	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0 %
Collaudo tecnico-amministrativo	0 %
Regolare esecuzione	0 %
Verifica di conformità	10 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Qualora l'attività non sia prevista nella costituzione del gruppo, i corrispondenti importi costituiscono economia di spesa.
3. Ove non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività, ovvero all'unica figura individuata per la fase specifica.
4. Relativamente all'attività di redazione del progetto in presenza di più co-firmatari, le singole quote verranno previste già in fase di costituzione del gruppo di lavoro.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 11

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Dirigente tiene conto:
   - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
   - della competenza e professionalità dimostrate;
   - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Dirigente al Presidente della provincia, al Segretario Generale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 12

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 13

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10 % sulla percentuale minore:

   a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
   b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
   c) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 14

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale, con la sola eccezione dei progetti PNRR secondo la disciplina richiamata nel precedente articolo 4.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale e al di fuori dell'eccezione di cui all'art 8 del DL 13/2023, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 80 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 15

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure di progettazione e propedeutiche per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti a motivi imputabili, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

5.Non si considera aumento di costo la procedura di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 16

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza.
3. Ai fini della liquidazione il Dirigente predispone una scheda complessiva nella quale indica, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nel periodo di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

4. La liquidazione dell'incentivo se non effettuata complessivamente al termine di tutte le attività può avvenire anche nelle seguenti modalità, in conseguenza della rispettiva maturazione del diritto al credito relativamente alle completate:

A) Aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:

- nella misura del 50%, della quota per l'attività del RUP e collaboratori di cui alle tabelle di ripartizione;
- nella misura del 100%, della quota complessiva per le attività espletate fino all'aggiudicazione;

B) All'approvazione dello stato finale/collaudo/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:

- la restante parte pari al 50%, della quota per l'attività del RUP e collaboratori di cui alle tabelle di ripartizione;
- nella misura del 100%, della quota complessiva per le attività espletate fino alla approvazione dello stato finale/collaudo/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità;

Nel caso di D.L. di lunga durata e quindi protratte su più anni l'incentivo potrà essere corrisposto in quota parte sui lavori svolti al termine di ogni anno solare del periodo contrattuale in base ai SAL.

Art. 17

Informazione e confronto

1. Il Settore personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 18

Norma finale e disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle normative di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche, forniture e servizi avviati dopo il 1° luglio 2023.

3. A partire da tale data, secondo il principio della competenza, si applica il limite al trattamento economico di cui all'art 45 del D. Lgs. N. 36/2023 come riportato nel precedente art. 4 del presente regolamento.
4. Le liquidazioni degli incentivi che maturano dopo il 1° luglio 2023, afferenti a progetti di opere pubbliche, servizi e forniture avviati secondo le norme previgenti, rispettano secondo il principio della competenza i limiti di cui all'art. 113, comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 19

Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività di provvedimento Presidenziale di approvazione.
2. Sono fatte salve le diverse decorrenze previste dalla legge n. 41/2023.